



Comune di Brez
Provincia di Trento

Regolamento per l'applicazione del contributo di costruzione



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 22.02.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fondriest dr. Marco

IL SINDACO
Menghini Remo

I N D I C E

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Contributo di costruzione

Art. 3 – Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria

Art. 4 – Urbanizzazione delle aree

Art. 5 – Calcolo dei volumi e delle superfici

Art. 6 – Cambio di destinazione d'uso

Art. 7 – Piano di lottizzazione

Art. 8 – Esenzione totale

Art. 9 – Esenzione parziale

Art. 10 – Utilizzo dei proventi del contributo di costruzione

Art. 11 – Rimborso delle somme pagate

Art. 12 – Demolizione e ricostruzione

Art. 13 – Norma transitoria

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di costruzioni previsto dall'art. 87 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 relativamente al rilascio dei permessi di costruire nel Comune di Brez, per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.
2. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività comportanti un aumento del carico urbanistico.

ART. 2
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Il rilascio del permesso di costruire e la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività sono subordinati alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.
2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.
3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di costruzione, contenuta tra il 5 e l'8 per cento per gli interventi di recupero e tra il 15 e il 20 per gli interventi di nuova costruzione.
4. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali indicate nella tabella allegato A al regolamento. La modifica degli importi di riferimento dei costi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria e non comporta modifiche alla tabella.
5. Il contributo è corrisposto al Comune prima del rilascio del permesso di costruire e prima della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ed è determinato con riferimento alle misure vigenti in quel momento.

ART. 3
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA

- 1 Ai sensi dell' art. 35 delle Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (decreto del presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/leg) sono opere di urbanizzazione primaria:
 - a) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
 - b) le piste ciclabili;
 - c) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
 - d) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;
 - e) le piazzole per la raccolta rifiuti;

- f) la pubblica illuminazione;
- g) gli spazi di verde attrezzato;

2 Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a) gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;
- b) i mercati;
- c) le sedi comunali;
- d) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
- e) gli impianti sportivi;
- f) i centri sociali;
- g) le attrezzature culturali e sanitarie;
- h) i parchi pubblici.

ART. 4 URBANIZZAZIONE DELLE AREE

1. Il rilascio della del permesso di costruire e la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi che comportano un aumento del carico urbanistico sono subordinati alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente il permesso di costruire, ovvero dell'impegno da parte dell'Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni.
2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente il permesso di costruire, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto del permesso di costruire o secondo le modalità previste dalla convenzione in caso di piano di lottizzazione convenzionato. In tal caso il contributo di costruzione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria di interesse comunale (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio del permesso di costruire, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.
4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale.
5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio del permesso di costruire può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.
6. Nel caso in cui la zona interessata al permesso di costruire sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.
7. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo di Euro per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli

edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.

8. Il richiedente il permesso di costruire dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato dalla deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.

9. Quando l'opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti il permesso di costruire, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di costruzione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo).

10. L'urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita nel programma medesimo.

ART. 5

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 115, comma 4, lettera d) della legge urbanistica provinciale, i costi medi di costruzione sono determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 53 Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (decreto del presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/leg)

2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:

a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;

b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n.28, come da ultimo modificata dall'art.30 della legge provinciale 8 settembre 1997 n.13;

c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;

d) impianti di risalita;

e) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica;

3. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi.

4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione.

ART. 6

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

1. Il cambio di destinazione d'uso comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e quanto dovuto per la nuova destinazione richiesta.

2. Non è restituibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l'uso precedente.

3. Il contributo è sempre dovuto per intero in caso di modifica della destinazione d'uso di volumi che in precedenza non avevano rilevanza ai fini del calcolo del contributo di concessione, quali ad esempio soffitte, garages, volumi accessori od altri interventi esenti.

ART. 7 PIANO DI LOTTIZZAZIONE

1. L'incidenza del contributo di costruzione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.

2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di costruzione, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.

3. Qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio del permesso di costruire, con le modalità stabilite dalla convenzione.

4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo di costruzione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio dei relativi permessi di costruire.

ART. 8 ESENZIONE TOTALE

1. I casi in cui il contributo non è dovuto sono quelli previsti dall'art. art. 90 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

ART.9 ESENZIONE PARZIALE

1. I casi di riduzione del contributo di costruzione sono quelli previsti dall'88 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

ART. 10 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI

L'utilizzo dei proventi del contributo di costruzione è disposto per legge.

ART. 11
RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi, previa istanza del concessionario. Si applicano le seguenti modalità:

- a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o segnalazione certificata di inizio attività;
- b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorsi due anni dal rilascio della concessione edilizia o alla scadenza della segnalazione certificata di inizio attività salvo che l'interessato non rinunci alla concessione prima del decorso del termine.

Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:

- a) decadenza della concessione o della segnalazione certificata di inizio attività per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
- b) annullamento della concessione o della segnalazione certificata di inizio attività per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
- c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.

2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi salvo il caso di imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.

3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.

ART. 12
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento stesso per la relativa categoria tipologico - funzionale purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso;
- b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione. In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.

2. Non è restituibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.

3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.

ART. 13
NORMA TRANSITORIA

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari afferenti l'applicazione del contributo di concessione contrarie a quelle contenute nel presente regolamento o con esse incompatibili.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e dopo la scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

3. Il presente regolamento si applica per il rilascio delle istanze relative a concessioni, e segnalazioni certificate di inizio attività presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. In caso di contrasto fra disposizioni contenute nel presente Regolamento e disposizioni contenute in norme provinciali, prevalgono queste ultime.

Allegato A

TABELLA - FUNZIONI, COSTO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

(Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 di data 26 luglio 2013, come modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 di data 4 ottobre 2013 ed integrato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 916 di data 9 giugno 2014)

	CATEGORIE	ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo	% di applicazione	Prima, Secondaria e Costo di costruzione	Costo Medio di Costruzione	Costo Medio di Costruzione con Riduzioni	Unità di misura	Importo contributo
A	RESIDENZA e attività affini							
A1	Residenza ordinaria Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)	residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2; gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale acconciatori, estetisti studi medici e dentistici sedi di associazioni artigianato di servizio	min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		mq.	min. € 38,20 max. € 152,80
	Recupero sottotetti a fini abitativi	Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria	min. 5% max. 20%	3/3	573 €/mq		mq.	min. € 28,65 max. € 114,60
A2	Residenza per il tempo libero e vacanze	comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico- ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale	min. 5% max. 20%	3/3	916,80 €/mq		mq	min. € 45,84 max. € 183,36
A3	Residenza di lusso	comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;	min. 5% max. 20%	3/3	993,21 €/mq		mq.	min. € 49,66 max. € 198,64
A4	ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA							
	Esercizi alberghieri (l.p. 7/2002)	alberghi alberghi garni residenze turistico- alberghiere villaggi albergo	min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		mq.	min. € 38,20 max. € 152,80

	CATEGORIE	ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo	% di applicazione	Prima, Secondaria e Costo di costruzione	Costo Medio di Costruzione	Costo Medio di Costruzione con Riduzioni	Unità di misura	Importo contributo
	Extra-alberghiero (art. 30 l.p. 7/2002)	affitta camere albergo diffuso B&B case appartamenti per vacanze case per ferie esercizi rurali ostelli per la gioventù	min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		mq.	min. € 38,20 max. € 152,80
	Extra-alberghiero	foresterie pensionati studenteschi casa della giovane case religiose di ospitalità centri vacanze per anziani o minori convitti	min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		mq.	min. € 38,20 max. € 152,80
	Esercizi agrituristici		min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		mq.	min. € 38,20 max. € 152,80
	Rifugi alpini ed escursionistici		min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		mq.	min. € 38,20 max. € 152,80
B	CAMPEGGI							
B1	Area		min. 5% max. 20%	2/3	43,28 €/mq	28,85 €/mq	mq.	min. € 1,44 max. € 5,77
B2	Strutture Ricettive permanenti		min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		mq.	min. € 38,20 max. € 152,80
C	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO							
C1	Industria e Artigianato di produzione	tutte le lavorazioni produzione industriale di cose e di beni	min. 5% max. 20%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	mq.	min. € 4,64 max. € 18,55
C1	Autotrasporto e magazzinaggio	autotrasporto conto terzi spedizioniere noleggio con conducente - taxi rimessa di autoveicoli facchinaggio /traslochi	min. 5% max. 20%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	mq.	min. € 4,64 max. € 18,55
C1	Commercio all'ingrosso	attività commerciali all'ingrosso	min. 5% max. 20%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	mq.	min. € 4,64 max. € 18,55
C2	IMPIANTI E PISTE Impianti di risalita e piste da sci		min. 5% max. 20%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	mq.	min. € 4,64 max. € 18,55
C3	Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi	attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi	min. 5% max. 20%	1/3	278,22 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i>	92,74 €/mq	mq.	min. € 4,64 max. € 18,55

	CATEGORIE	ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo	% di applicazione	Prima, Secondaria e Costo di costruzione	Costo Medio di Costruzione	Costo Medio di Costruzione con Riduzioni	Unità di misura	Importo contributo
		Altre attività di coltivazione di fondo (quali manufatti di limitate dimensioni) e maneggi	min. 5% max. 20%	3/3	278,22 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i>		mq.	min. € 13,91 max. €55,64
D	COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINI- STRATIVE E DI CONCENTRAZIONE							
D1	COMMERCIO							
	Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita	supermercati centri commerciali	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	mq.	min. € 26,23 max. € 104,92
D2	COMMERCIO DI VICINATO E PUBBLICI ESERCIZI							
	Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio	esercizi di vicinato farmacie tabacchi edicole	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	mq.	min. € 26,23 max. € 104,92
	Pubblici esercizi	bar ristoranti mense rosticcerie somministrazione alimentare enoteca sale giochi	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	mq.	min. € 26,23 max. € 104,92
	Attività di servizio alla residenza svolte al piano terra	acconciatori, estetisti studi medici e dentistici sedi di associazioni	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	mq.	min. € 26,23 max. € 104,92
D3	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI							
D3.1	Attività direzionali e grandi uffici	sedi direzionali di attività o imprese uffici di superficie superiore a 200 mq	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	mq.	min. € 26,23 max. € 104,92
D3.2	Funzioni amministrative	servizi alle imprese banche e assicurazioni uffici postali	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i>	524,61 €/mq	mq.	min. € 26,23 max. € 104,92
D3.3	Servizi pubblici	Attrezzature private di interesse comune Attrezzature sportive Cimiteri privati fiere	min. 5% max. 20%	3/3	786,91 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i>		mq.	min. € 39,34 max. € 157,38
	Attività diretta alla prestazione di servizi	Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica luoghi di culto stabilimenti termali scuole private teatri, musei, biblioteche privati cinema discoteche mense sale da ballo	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i>	524,61 €/mq	mq.	min. € 26, 23 max € 104,92

CATEGORIE	ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo	% di applicazione	Prima, Secondaria e Costo di costruzione	Costo Medio di Costruzione	Costo Medio di Costruzione con Riduzioni	Unità di misura	Importo contributo
	strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica	min. 5% max. 20%	1/3	786,91 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i>	262,30 €/mq	mq.	min. € 13,12 max. € 52,46
	parcheggi non pertinenziali	min. 5% max. 20%	3/3	786,91 €/mq <i>(vedi nota * in calce)</i>		mq.	min. € 39,34 max. € 157,38
D4	ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE						
	locali di elevata affluenza	min. 5% max. 20%	3/3	786,91 €/mq		mq.	min. € 39,34 max. € 157,38

(*) con la deliberazione della Giunta provinciale n. 916 di data 9 giugno 2014 - pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 24 giugno 2014 ed entrata in vigore il **9 luglio 2014** - e' stata integrata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 di data 26 luglio 2013 e s.m., **prevedendo la riduzione ad un terzo del costo medio di costruzione per le attività di cui alle categorie C3, D3.2 e D3.3 della presente tabella, laddove le stesse vengano svolte in sottosuolo** attraverso il recupero dei siti estrattivi e minerari esauriti nel rispetto dall'articolo 36, comma 2, lettera c) dell'Allegato B) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 recante "Norme di attuazione del Nuovo Piano urbanistico provinciale".

La citata deliberazione n. 916/2014 ha disposto inoltre che le iniziative svolte in sottosuolo, per le quali è disposta la riduzione ad un terzo del costo medio di costruzione, possono essere finalizzate all'insediamento di attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli o di altre attività riconducibili alla coltivazione del fondo, al deposito e magazzinaggio, all'insediamento di attività produttive e di attività e servizi alle imprese.